

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 marzo 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI
SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 settembre 2025, n. 43.

Modificazione al decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg. (Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11)). (25R00303) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 settembre 2025, n. 44.

Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2020, n. 18-31/Leg. (Regolamento di attuazione dell'articolo 8-bis, comma 4, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 concernente l'individuazione delle condizioni e dei requisiti di accesso all'assegno di natalità). (25R00339) Pag. 6


REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 22 agosto 2025, n. 25.

Disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi industriali e la riforma ed il potenziamento dell'ARAP. (25R00264) Pag. 7

LEGGE REGIONALE 22 agosto 2025, n. 26.

Istituzione dell'Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL). (25R00265) Pag. 12





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 settembre 2025, n. 43.

Modificazione al decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg. (Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)”, articolo 11)).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 18 settembre 2025, n. 38 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)»;

Vista la deliberazione n. 1331 di data 5 settembre 2025, con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento concernente «Modificazione al decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg (Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)”, art. 11))»;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione della rubrica del capo I del titolo II del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011

1. La rubrica del capo I del titolo II del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è sostituita dalla seguente: «Procedura per l'assegnazione degli alloggi a canone sostenibile».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 1-bis nel decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011

1. Dopo l'art. 1, nel capo I del titolo II del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Comunicazione e pubblicazione degli alloggi proponibili per la locazione a canone sostenibile). — 1. La società ITEA S.p.a. comunica agli enti locali territorialmente competenti gli alloggi proponibili alla locazione a canone sostenibile, trasmettendo a tal fine le schede alloggio contenenti la descrizione delle caratteristiche dei medesimi. Nella scheda alloggio sono indicati, in particolare, il piano e la superficie utile abitabile espressa in metri quadrati, il numero e la descrizione dei locali e dei vani, il numero di stanze da letto, la presenza di ascensore, le caratteristiche di accessibilità e la tipologia di riscaldamento; nella scheda alloggio sono altresì individuati il canone oggettivo e le spese condominiali medie presunte. A ciascuna scheda alloggio è allegata la relativa planimetria catastale e la documentazione fotografica.

2. Gli enti locali pubblicano, sui propri siti istituzionali, l'elenco degli alloggi proponibili alla locazione, le schede alloggio e i relativi allegati e indicano:

a) i requisiti e i termini per la presentazione delle domande;

b) il numero minimo e massimo dei componenti del nucleo familiare rispetto alle caratteristiche di idoneità dell'alloggio previste dall'art. 10;

c) il numero minimo e massimo dei componenti del nucleo familiare rispetto alla superficie utile abitabile dell'alloggio nei casi previsti dall'art. 5, comma 4-bis, della legge provinciale;

d) gli alloggi accessibili ai sensi della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, riservati ai sensi dell'art. 10;

e) gli alloggi proponibili in via prioritaria ai nuclei familiari residenti nel comune, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1-bis, lettera a), della legge provinciale;

f) ogni altra informazione utile ai fini della presentazione della domanda.

3. La pubblicazione prevista dal comma 2 è effettuata anche se è disponibile per la locazione un solo alloggio.

4. Gli enti locali possono non inserire nell'elenco pubblicato ai sensi del comma 2 gli alloggi da destinare alla locazione temporanea nel caso di urgente necessità.».

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011

1. Nella rubrica dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 le parole: «e condizioni» sono soppresse.



2. Nel comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 le parole: «di esecuzione immobiliare.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emissione del decreto di trasferimento nell'ambito dell'esecuzione immobiliare.»

3. Nel comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 le parole: «e alla data di comunicazione della disponibilità dell'alloggio da parte dell'ente locale» sono soppresse.

Art. 4.

Modificazioni dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011

1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda per l'ottenimento di un alloggio a canone sostenibile è presentata all'ente locale sul cui territorio si trova l'alloggio selezionando, in ordine di preferenza, gli alloggi d'interesse compresi nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, e proposti in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. Il periodo di presentazione delle domande è stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.»

2. Nel comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 dopo le parole: «Può essere presentata» sono inserite le seguenti: «, per lo stesso periodo di presentazione delle domande,».

3. Nella lettera c) del comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 le parole: «convivente *more uxorio*» sono sostituite dalle seguenti: «convivente di fatto come definito dall'art. 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze)».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini della determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare, il soggetto richiedente in qualità di genitore legalmente separato, divorziato o *ex* convivente di fatto come definito dall'art. 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016, può indicare nella domanda il numero dei figli minori in affidato condiviso collocati nel nucleo anagrafico dell'altro genitore.»

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011

1. Nel comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 le parole: «purché permangano i requisiti di accesso,» sono soppresse.

2. La lettera a) del comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è sostituita dalla seguente:

«a) morte o allontanamento a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, di un componente diverso dal soggetto richiedente;».

3. Il comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di morte del soggetto richiedente o di suo allontanamento a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, è disposta la decadenza dalla domanda salvo che uno dei componenti del nucleo familiare, in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale, chieda all'ente locale di subentrare nella domanda. L'ente locale, verificato il possesso dei requisiti, autorizza il subentro nella titolarità della domanda da parte del soggetto che ne ha fatto richiesta.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Inammissibilità della domanda*). — 1. La domanda è inammissibile:

a) in caso di mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dalla legge provinciale;

b) se il soggetto richiedente e i suoi obbligati in solido ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, della legge provinciale sono insolventi, a qualunque titolo, nei confronti di ITEA S.p.a.;

c) se nei confronti del soggetto richiedente è stato adottato un provvedimento di revoca per i motivi di cui all'art. 9, comma 3, della legge provinciale, ad eccezione di quelli previsti dalle lettere a) e b) del medesimo comma 3.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la domanda è inammissibile se l'ente locale presso il quale è presentata la stessa ha proposto in locazione un alloggio a canone sostenibile allo stesso nucleo familiare e, nei sei anni precedenti la data di presentazione della medesima domanda:

a) il soggetto richiedente lo ha rifiutato o non lo ha accettato nel termine previsto dall'art. 9, comma 1;

b) il soggetto richiedente non ha stipulato il contratto di locazione entro il termine di cui all'art. 9, comma 3, per cause a lui imputabili, salvo che siano riconducibili a gravi e giustificati motivi;

c) il nucleo familiare non ha occupato l'alloggio entro il termine di cui all'art. 12, comma 1, per cause imputabili al nucleo, salvo che siano riconducibili a gravi e giustificati motivi.

3. È inoltre inammissibile la domanda presentata presso lo stesso ente locale dal nucleo familiare formatosi a seguito della variazione anagrafica nei casi previsti dall'art. 5, comma 2, se nei sei anni antecedenti la data di presentazione della domanda il medesimo nucleo ha rifiutato o non ha accettato, nel termine di cui all'art. 9, comma 1, l'alloggio idoneo ai sensi dell'art. 10, comma 1, offerto in locazione dal predetto ente.».



Art. 7.

Modificazioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011

1. La rubrica dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è sostituita dalla seguente: «Formazione e approvazione delle graduatorie».

2. Il comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è sostituito dal seguente:

«4. Le graduatorie sono approvate entro novanta giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande e producono i loro effetti dal giorno successivo alla pubblicazione. Le graduatorie hanno validità ed efficacia fino all'esaurimento delle stesse o all'assegnazione di tutti gli alloggi e comunque non oltre l'approvazione della graduatoria successiva.».

Art. 8.

Inserimento dell'art. 7-bis nel decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011

1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Comunicazione di disponibilità degli alloggi). — 1. L'ente locale procede a:

a) un primo scorrimento della graduatoria comunicando la disponibilità degli alloggi di cui all'art. 5, comma 1-bis, lettera a), della legge provinciale, ai nuclei familiari aventi la residenza nel comune interessato al momento della presentazione della domanda, solo se i predetti alloggi sono stati selezionati dal richiedente in via prioritaria all'interno delle preferenze espresse;

b) un secondo scorrimento della graduatoria, secondo l'ordine della stessa, comunicando la disponibilità ad ogni nucleo familiare di un solo alloggio, seguendo l'ordine delle preferenze espresse in domanda.

2. Nel caso di variazione anagrafica del nucleo familiare ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), la comunicazione di disponibilità dell'alloggio ai sensi del comma 1, lettera b), è effettuata solo se il medesimo alloggio è idoneo in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare dopo la variazione anagrafica.

3. Nel caso di variazioni anagrafiche del nucleo familiare previste dall'art. 5, commi 2, lettera a), e 3, la comunicazione di disponibilità dell'alloggio ai sensi del comma 1, lettera b), è effettuata anche se il medesimo alloggio non è idoneo in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare.

4. In caso di mancata assegnazione, l'alloggio è inserito nella successiva pubblicazione oltre la quale rientra nella disponibilità di ITEA S.p.a.».

Art. 9.

Modificazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011

1. Il comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è sostituito dal seguente:

«1. L'alloggio comunicato ai sensi dell'art. 7-bis è accettato o rifiutato dall'interessato entro il termine mas-

simo di cinque giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della comunicazione. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per l'applicazione di questo comma.».

Art. 10.

Modificazioni dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011

1. Nel comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 le parole: «L'ente locale propone in locazione gli alloggi disponibili, nel rispetto dei seguenti requisiti:» sono sostituite dalle seguenti: «Gli alloggi disponibili alla locazione sono individuati in relazione alla composizione del nucleo familiare, nel rispetto delle seguenti caratteristiche di idoneità:».

2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è sostituita dalla seguente:

«a) superficie utile abitabile nei limiti di superficie utile minima e massima di cui all'allegato 2). Fermo restando quanto previsto alle lettere b) e c), tali limiti sono rispettivamente diminuiti del 5 per cento e aumentati del 20 per cento se gli alloggi disponibili alla locazione non possono essere proposti rispettando le caratteristiche della superficie utile abitabile in relazione ai componenti del nucleo familiare;».

3. Il comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è sostituito dal seguente:

«3. Gli alloggi accessibili ai sensi della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche sono riservati ai nuclei familiari con almeno un componente con disabilità motoria con grado di invalidità certificata pari o superiore al 75 per cento, collegata ad una accertata difficoltà o incapacità di deambulazione.».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Rifiuto o mancata accettazione dell'alloggio). — 1. Il rifiuto dell'alloggio proposto in locazione o la sua mancata accettazione nel termine di cui all'art. 9, comma 1, comportano l'esclusione dalla graduatoria, anche quando il nucleo familiare formatosi a seguito della variazione anagrafica nei casi previsti dall'art. 5, comma 2, ha rifiutato o non ha accettato l'alloggio idoneo ai sensi dell'art. 10, comma 1, offerto in locazione.».

Art. 12.

Modificazioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011

1. Nel comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 le parole: «l'esclusione dalla graduatoria» sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione dalla relativa graduatoria».



2. Dopo il comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di mancata stipulazione del contratto di locazione per morte del soggetto richiedente o di suo allontanamento a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, uno dei componenti il nucleo familiare, in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale, può presentare all'ente locale domanda di stipulazione del contratto di locazione. L'ente locale, verificato il possesso dei requisiti, autorizza ITEA S.p.a. alla stipulazione del contratto di locazione con il soggetto che ne ha fatto richiesta.»

3. Nel comma 4 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 la parola: «locatario» è sostituita dalle seguenti: «nucleo familiare» e le parole: «l'esclusione dalla graduatoria» sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione dalla relativa graduatoria».

Art. 13.

Modificazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011

1. Nel comma 4 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 le parole: «fino al mese successivo a quello di eventuale tardiva presentazione della documentazione.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al mese di presentazione della documentazione.».

Art. 14.

Modificazioni dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011

1. Nel comma 2 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 le parole: «La domanda è presentata» sono sostituite dalle seguenti: «La domanda può essere presentata».

2. Nella lettera b) del comma 3 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 la parola: «superficie» è sostituita dalle seguenti: «superficie utile abitabile».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le richieste di cambio alloggio possono essere presentate decorsi almeno tre anni dalla data di stipulazione del contratto di locazione.

3-ter. ITEA S.p.a. può proporre il trasferimento in un alloggio con superficie utile abitabile superiore a quella massima o inferiore a quella minima di cui all'allegato 2), purché entro i limiti di aumento e diminuzione della stessa previsti dall'art. 10, comma 1, lettera a).

3-quater. In caso di presenza nel nucleo familiare di almeno un componente con disabilità motoria con grado di invalidità certificata pari o superiore al 75 per cento collegata ad una accertata difficoltà o incapacità di deambulazione, ITEA S.p.a. può inoltre proporre il trasferimento in un alloggio prescindendo dal limite massimo di superficie utile abitabile di cui all'allegato 2) e dalla percentuale di aumento della stessa prevista dall'art. 10, comma 1, lettera a).».

4. Il comma 5 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è sostituito dal seguente:

«5. Il rifiuto di un alloggio idoneo rispetto alle caratteristiche previste dall'art. 10, comma 1, lettera a), e ubicato sul territorio dei comuni o, per i comuni di dimensioni maggiori, delle circoscrizioni, indicati dal soggetto richiedente comporta l'inammissibilità di una nuova domanda per tre anni decorrenti dalla scadenza del termine per l'accettazione o, se precedente, dalla data del rifiuto.».

Art. 15.

Modificazioni dell'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011

1. Nel comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 le parole: «o per motivate esigenze proprie,» sono sostituite dalle seguenti: «o per l'insorgenza di conflittualità sociali nell'edificio ove è inserito l'alloggio, nonché per motivate esigenze proprie,» e le parole: «di dimensione idonea» sono sostituite dalle seguenti: «idoneo, anche secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 3-ter e 3-quater,».

Art. 16.

Modificazione all'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011

1. Nel comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 la parola: «richiesta» è sostituita dalla parola: «rilasciata».

2. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 le parole: «superficie dell'alloggio» sono sostituite dalle seguenti: «superficie utile abitabile dell'alloggio, tenuto conto anche dei limiti di aumento e diminuzione della stessa previsti dall'art. 10, comma 1, lettera a),».

Art. 17.

Modificazione dell'art. 26 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011


1. Il comma 4 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è sostituito dal seguente:

«4. Il nucleo familiare può presentare, per tutto il periodo della locazione temporanea, domanda di alloggio a canone sostenibile ai sensi dell'art. 3.».

Art. 18.

Modificazione dell'art. 32 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011

1. Nel comma 4 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 le parole: «entro il primo quadrimestre dell'anno successivo al periodo di raccolta delle domande» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, producono i loro effetti dal giorno successivo alla pubblicazione.».



Art. 19.

Modificazioni dell'art. 34 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011

1. La lettera *d*) del comma 2 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è sostituita dalla seguente:

«*d*) il rifiuto o la mancata accettazione di un alloggio a canone sostenibile, fatta eccezione per il rifiuto o la mancata accettazione nei casi di variazioni anagrafiche del nucleo previste dall'art. 5, comma 2, lettera *a*), e comma 3, a decorrere dal mese successivo al rifiuto o alla mancata accettazione;».

2. Nella lettera *d-bis*) del comma 2 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 le parole: «e salvo che nel nucleo familiare non siano presenti i soggetti previsti dall'art. 6-*bis* della legge.» sono soppresse.

Art. 20.

Inserimento dell'art. 37-bis del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011

1. Dopo l'art. 37 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è inserito il seguente:

«Art. 37-*bis* (Inammissibilità della domanda). —

1. La domanda è inammissibile in caso di mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dalla legge provinciale.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, comporta inoltre l'inammissibilità della domanda di alloggio a canone moderato, presentata presso lo stesso ente locale e per il medesimo nucleo familiare:

a) il rifiuto o la mancata accettazione entro il termine stabilito dall'art. 38, comma 5-*bis*, dell'alloggio proposto conforme a quanto indicato in domanda dal richiedente ai sensi dell'art. 37, comma 5-*bis* o dell'art. 38-*bis*, comma 3; la domanda è inammissibile per i tre bandi successivi alla data di rifiuto o di scadenza del termine stabilito dall'art. 38, comma 5-*bis*, per l'accettazione dell'alloggio offerto in locazione, e comunque non oltre i sei anni decorrenti dalla medesima data;

b) la mancata stipulazione del contratto di locazione entro il termine previsto dall'art. 39, comma 1, per cause imputabili al soggetto richiedente; la domanda è inammissibile per i tre bandi successivi alla data di scadenza del termine previsto dall'art. 39, comma 1, per la stipulazione del contratto, e comunque non oltre i sei anni decorrenti dalla medesima data;

c) il mancato trasferimento della residenza e la mancata occupazione dell'alloggio locato ai sensi dell'art. 39, comma 4-*bis*; la domanda è inammissibile per i tre bandi successivi alla data di scadenza del termine previsto dall'art. 39, comma 4-*bis*, per il trasferimento della residenza e per l'occupazione dell'alloggio locato, e comunque non oltre i sei anni decorrenti dalla medesima data.».

Art. 21.

Modificazioni dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011

1. Nel comma 2 dell'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 le parole:

«entro la fine dei mesi di aprile e ottobre» e le parole: «che si renda disponibile nel periodo di riferimento.» sono soppresse.

Art. 22.

Integrazione dell'allegato 3) del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011

1. Alla fine del numero 2) della lettera *d*) del paragrafo 2 (Punteggio della condizione familiare (F)) dell'allegato 3) del decreto del Presidente della Provincia, n. 17-75/Leg del 2011, sono inserite le seguenti parole: «. Per luoghi impropriamente adibiti ad abitazione si intendono gli spazi chiusi o all'aperto che per la loro struttura e caratteristica non sono idonei a uso abitativo;».

Art. 23.

Disposizioni connesse

1. La parola: «legge» è sostituita dalla parola: «legge provinciale» nelle seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011:

a) art. 1, comma 1, lettere *a*), *b*), *h*) e *m*);

b) art. 2, commi 1 e 2;

c) art. 4, comma 1;

d) art. 12, comma 2;

e) art. 13, commi 2 e 6;

f) art. 14, comma 2;

g) art. 15, comma 2, lettera *b*) e 8;

h) art. 16, comma 2;

i) art. 17, comma 5;

j) art. 18, comma 2, lettera *c*);

k) art. 20, comma 4;

l) art. 21, comma 1;

m) art. 22, comma 1;

n) art. 25, comma 1;

o) art. 26, comma 6;

p) art. 27, commi 5-*bis* e 9;

q) art. 28, comma 3;

r) art. 29, commi 1 e 3;

s) art. 31, comma 1;

t) art. 33, comma 5-*bis*;

u) art. 34, comma 2, lettera *d-bis*);

v) art. 35, commi 1 e 3;

w) art. 36, comma 1;

x) art. 37, commi 1 e 2;

y) art. 38, commi 5-*bis* e 5-*ter*;

z) art. 38-*ter*, comma 1, lettera *a*);

aa) art. 39, comma 1;

bb) art. 40, comma 2;


cc) art. 41-*bis*, comma 2;

dd) art. 42, comma 1;

ee) art. 44, comma 1;

ff) art. 48, comma 1;

gg) art. 49, commi 1 e 2;



hh) art. 50, commi 3 e 7;
ii) allegato 6), lettere a), b), c), d), f), g), h), i), m), n), o), r), s).

2. Nei commi 2 e 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 le parole: «lettera b) della legge.» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b) della legge provinciale.»

Art. 24.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011:

- a) art. 5, comma 2, lettera c);
- b) art. 8;
- c) art. 9, commi 2 e 5;
- d) art. 10, commi 4 e 4-bis;
- e) art. 12, comma 4-bis;
- f) art. 50, commi 4, 5 e 6.

Art. 25.

Disposizioni transitorie

1. Dalla data di approvazione delle graduatorie ai sensi del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011, come modificato da questo regolamento, cessano di avere efficacia le graduatorie vigenti prima di tale data. Gli alloggi proponibili alla locazione e comunicati da ITEA agli enti locali territorialmente competenti prima della data di entrata in vigore di questo regolamento, sono assegnati sulla base delle graduatorie vigenti alla predetta data e fino alla cessazione della loro efficacia. Rimane ferma la possibilità di assegnazione in locazione temporanea dei predetti alloggi ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 34 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011, vigenti prima della data di entrata in vigore di questo regolamento, continuano ad applicarsi con riferimento ai nuclei familiari che alla predetta data hanno presentato domanda di alloggio a canone sostenibile o di contributo integrativo rispettivamente nei periodi di raccolta per l'edizione 2023 e 2024.

3. L'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011, come modificato da questo regolamento, si applica alle domande di cambio alloggio presentate a partire dal 1° gennaio 2026.

4. L'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011, come modificato da questo regolamento, si applica alle richieste di autorizzazione all'inserimento di nuovi componenti nel nucleo familiare presentate dopo la data di entrata in vigore di questo regolamento.

5. L'art. 37-bis del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011, come inserito da questo regolamento, si applica con riferimento alle domande di alloggio a canone moderato presentate dopo la data di entrata in vigore di questo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

Il Presidente: FUGATTI

(Omissis)

25R00303

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 settembre 2025, n. 44.

Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2020, n. 18-31/Leg. (Regolamento di attuazione dell'articolo 8-bis, comma 4, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 concernente l'individuazione delle condizioni e dei requisiti di accesso all'assegno di natalità).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 25 settembre 2025, n. 39 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo del decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad oggetto «Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia avente ad oggetto «Regolamento di attuazione dell'art. 8-bis, comma 4, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 concernente l'individuazione delle condizioni e dei requisiti di accesso all'assegno di natalità»;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 1310 di data 5 settembre 2025, con la quale è stato approvato il regolamento avente ad oggetto: «Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2020, n. 18-31/Leg (Regolamento di attuazione dell'art. 8-bis, comma 4, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 concernente l'individuazione delle condizioni e dei requisiti di accesso all'assegno di natalità)»;



EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione del titolo del decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2020, n. 18-31/Leg

1. Alla fine del titolo del decreto del Presidente della Provincia n. 18-31/Leg del 2020 sono inserite le seguenti parole: «per la nascita del primo e del secondo figlio».

Art. 2.

Modificazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2020, n. 18-31/Leg

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-31/Leg del 2020 sono inserite le seguenti parole: «per la nascita del primo e del secondo figlio ai sensi del comma 3 del medesimo articolo (di seguito denominato, per brevità, assegno di natalità)».

Art. 3.

Modificazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2020, n. 18-31/Leg

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-31/Leg del 2020, le parole: «nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal primo gennaio 2020».

Art. 4.

Modificazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-31/Leg del 2020

1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-31/Leg del 2020 è sostituito dal seguente:
«2. La domanda è presentata, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale, entro i termini per la presentazione della domanda di assegno unico provinciale».

Art. 5.

Modificazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-31/Leg del 2020

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-31/Leg del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizione di coordinamento con altre misure statali»;
- b) al comma 1 le parole: «al 31 dicembre 2024» sono soppresse;
- c) il comma 2 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*).

25R00339

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 22 agosto 2025, n. 25.

Disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi industriali e la riforma ed il potenziamento dell'ARAP.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Ordinario n. 34 - 27 agosto 2025)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 25

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 27/4 del 5 agosto 2025;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 22 agosto 2025, n. 25.

Disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi industriali e la riforma ed il potenziamento dell'ARAP.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

ALLEGATO

Disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi industriali e la riforma ed il potenziamento dell'ARAP

Capo I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI PER IL COMPLETAMENTO
DEL PROCESSO DI RIORDINO DEI CONSORZI INDUSTRIALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge persegue la finalità di rafforzare l'attrattività e la competitività delle aree produttive della Regione Abruzzo, creando un sistema regionale integrato volto al sostegno, all'insedia-



mento ed allo sviluppo delle imprese operanti sul territorio regionale, unitamente all'attrazione di nuovi investimenti produttivi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge detta disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi industriali avviato con la legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive) e la riforma ed il potenziamento dell'Azienda regionale delle aree produttive (ARAP), istituita con legge regionale n. 23/2011.

Art. 2.

Indirizzi per il completamento del processo di riordino dei Consorzi industriali

1. Il completamento del processo di riordino dei Consorzi industriali avviene secondo le modalità, i termini e le procedure stabilite dal presente articolo.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario per la gestione straordinaria e liquidatoria del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti - Pescara rimette alla Giunta regionale ed all'ARAP una relazione dettagliata sullo stato finanziario, economico e patrimoniale del consorzio.

3. L'ARAP, entro trenta giorni dalla ricezione della relazione di cui al comma 2, tenuto conto delle risultanze di detta relazione e del proprio stato finanziario, economico e patrimoniale, rimette alla Giunta regionale uno studio in ordine alla fattibilità o meno, sotto il profilo economico-finanziario, di una fusione tra ARAP e Consorzio dell'area Chieti - Pescara ai sensi degli articoli 2501 e successivi del codice civile, con conseguente accorpamento dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad entrambi gli enti.

4. Qualora dallo studio di cui al comma 3 risulti la fattibilità dell'iter di fusione, la Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, approva un disegno di legge che autorizza la fusione e disciplina il nuovo soggetto giuridico risultante dalla fusione.

5. Qualora dallo studio di cui al comma 3 risulti la non fattibilità sotto il profilo economico-finanziario del progetto di fusione, la Giunta regionale, valutate le risultanze della relazione sullo stato finanziario, economico e patrimoniale del Consorzio dell'area Chieti - Pescara e la sussistenza dei presupposti di legge, con deliberazione, dispone la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio dell'area Chieti - Pescara ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale procede alla nomina del commissario per la liquidazione del consorzio che provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio consortile. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale dispone altresì l'allocazione in capo all'ARAP delle funzioni e dei compiti del consorzio nonché del personale a tempo indeterminato in servizio presso il consorzio alla data della liquidazione.

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA ED IL POTENZIAMENTO DELL'ARAP

Art. 3.

Organi dell'ARAP

1. L'Azienda regionale delle aree produttive (ARAP), istituita dall'art. 1 della legge regionale n. 23/2011, è ridenominata Azienda regionale delle attività produttive (ARAP), è un ente pubblico economico vigilato dalla Giunta regionale e gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.

2. L'ARAP ha sede legale nel territorio regionale, nella località indicata dallo Statuto e può disporre, altresì, di sedi operative territoriali dislocate sul territorio regionale, nelle località indicate dallo Statuto.

3. Sono organi dell'ARAP:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Revisore legale.

4. Sono istituite, per ciascun nucleo industriale, le consulte territoriali, composte da rappresentanti delle imprese e degli enti locali, con funzioni propositive e informative. Le funzioni e l'organizzazione delle consulte sono disciplinate dallo Statuto dell'ARAP.

5. L'Assemblea generale è costituita dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei soggetti partecipanti ed esercita le funzioni di indirizzo e consultive secondo le disposizioni dello Statuto dell'ARAP.

6. Il Presidente dell'ARAP, nominato dal Consiglio regionale su designazione del Presidente della Giunta regionale, è il legale rappresentante dell'ente e presiede il Consiglio di amministrazione esercitando le funzioni attribuite dallo Statuto dell'azienda.

7. Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente di cui al comma 6 e da quattro membri, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi, secondo le disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli enti regionali).

8. Le nomine di cui ai commi 6 e 7 rispondono a requisiti di professionalità, esperienza e competenza fra le persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio, anche alternativamente, attraverso l'esercizio di attività professionali o di funzioni amministrative, direttive o gestionali in enti pubblici, in società o in settori attinenti a quelli in cui opera l'ARAP.

9. Gli incarichi relativi alle nomine di cui ai commi 6 e 7 hanno una durata coincidente con quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo motivata conferma nei successivi centottanta giorni. Entro i centottanta giorni successivi alla decadenza, gli organi competenti provvedono alla ricostituzione degli organi decaduti, salvo l'avvenuta conferma. Nel periodo compreso tra la data di decadenza e quella di insediamento dei successori, gli organi decaduti restano in carica in regime di prorogatio e i loro poteri sono limitati, pena la nullità dei relativi atti, all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, nonché degli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. In caso di mancata ricostituzione degli organi decaduti nel termine di cui al presente comma da parte del Consiglio regionale e della Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, provvedono alle nomine rispettivamente il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Giunta regionale.

10. Gli incarichi relativi alle nomine di cui ai commi 6 e 7 soggiacciono alle cause di esclusione, inconfirmità e incompatibilità di cui alla legge regionale n. 4/2009.

11. Al Presidente dell'ARAP compete una indennità di carica lorda annua pari al 50% dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali, al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell'ARAP. Ai componenti del Consiglio di amministrazione compete una indennità di carica lorda annua pari al 25% dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali, al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell'ARAP.

12. Il Revisore legale è nominato dal Consiglio regionale tra i soggetti iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con decreto ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

13. Nell'esercizio delle funzioni di controllo e verifica sulla regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ARAP, il Revisore legale provvede in particolare a:

a) redigere, prima dell'approvazione del bilancio preventivo economico, una relazione su tale documento contabile o sulle eventuali variazioni che si rendono necessarie;

b) redigere, prima dell'approvazione del bilancio di esercizio, una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;

c) verificare a cadenza trimestrale:

1) la situazione di cassa;

2) l'andamento finanziario e patrimoniale;

d) vigilare sull'osservanza degli obblighi di legge e di Statuto;

e) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

f) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'ARAP e sul suo concreto funzionamento.



14. Al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ARAP.

15. Al Presidente dell'ARAP, ai componenti del Consiglio di amministrazione ed al Revisore legale è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito regolamento organizzativo.

16. Le attribuzioni del Presidente e le competenze e le modalità di funzionamento ed organizzazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione sono stabilite dallo Statuto dell'ARAP.

Art. 4.

Il direttore generale

1. Il direttore generale è il vertice amministrativo dell'ARAP ed esercita le funzioni di direzione dell'ente in conformità alle previsioni contenute nel presente articolo e nello Statuto.

2. Nello specifico, il direttore:

- a) predispone lo schema di Statuto e le sue eventuali modifiche;
- b) predispone il regolamento organizzativo dell'ARAP;
- c) adotta gli atti relativi al funzionamento dell'ARAP;
- d) adotta gli atti necessari per l'organizzazione degli uffici;
- e) determina la dotazione organica del personale;
- f) applica, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale;
- g) adotta gli atti necessari per lo svolgimento dei servizi erogati;
- h) predispone il regolamento per la cessione in proprietà o in uso alle imprese dei terreni e degli immobili;
- i) predispone il piano industriale triennale conformemente alle linee guida adottate dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ciascun anno;
- j) predispone il programma triennale di interventi e lavori, nel rispetto, sia del quadro normativo vigente in materia di politica industriale e di sviluppo economico territoriale, sia della programmazione regionale;
- k) predispone, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario, il piano economico finanziario contenente i programmi d'investimento e di attività relativi all'esercizio in corso;
- l) predispone il bilancio preventivo economico entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- m) predispone il bilancio di esercizio redatto in osservanza dei principi contenuti negli articoli 2423 e seguenti del codice civile entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, fatta salva, ove ne ricorrano i presupposti, la proroga eccezionale fino al 30 giugno.

3. Il direttore può essere coadiuvato dal vice direttore. Gli incarichi di direttore generale e vice direttore sono conferiti dal Consiglio di amministrazione a seguito di procedura selettiva pubblica che assicura il possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza e una esperienza almeno quinquennale nella direzione di strutture complesse pubbliche o private, valorizzando specifiche esperienze lavorative in ruoli dirigenziali e/o di direzione di strutture complesse in consorzi per lo sviluppo industriale e/o enti a questi assimilati.

4. L'incarico ha durata quinquennale e può essere rinnovato.

5. Al direttore ed al vice direttore si applica il trattamento economico previsto per la dirigenza dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

Art. 5.

Funzioni e compiti dell'ARAP

1. L'ARAP cura e gestisce le aree dei nuclei e delle zone industriali della Regione Abruzzo ed esercita, in coerenza con gli indirizzi programmatici stabiliti dalla Giunta regionale, le seguenti funzioni:

a) supporto allo sviluppo di imprese già esistenti in Abruzzo, attraverso azioni mirate al miglioramento dei servizi offerti nelle aree, nei nuclei e nelle zone industriali situati nella Regione Abruzzo e di sua competenza;

b) promozione delle aree produttive regionali anche tramite azioni di *marketing*, sia a livello nazionale che internazionale, con l'indicazione delle relative dotazioni infrastrutturali e di servizio, nonché dei settori produttivi che possono beneficiare di condizioni di vantaggio o di incentivi fiscali, sulla base degli strumenti di incentivazione definiti a livello regionale o nazionale;

c) studio, progettazione, attuazione e gestione di interventi coordinati di infrastrutturazione, rilancio e valorizzazione delle aree, dei nuclei e delle zone industriali situati nella Regione Abruzzo e di sua competenza;

d) gestione e manutenzione delle aree, dei nuclei e delle zone industriali situati nella Regione Abruzzo e di sua competenza;

e) predisposizione, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio), delle proposte dei piani regolatori (PTSI) e delle relative modifiche;

f) adozione degli atti di natura ablativa occorrenti alla realizzazione degli interventi previsti nei piani regolatori;

g) progettazione e costruzione di fabbricati, impianti, laboratori, depositi e magazzini per attività industriali, artigianali e commerciali;

h) vendita, assegnazione e concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;

i) attuazione di misure specifiche per l'affidamento, a «*start up*» ad alto contenuto tecnologico, dei beni recuperati;

j) predisposizione di strumenti di semplificazione per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese nelle aree, nei nuclei e nelle zone industriali situati nella Regione Abruzzo e di sua competenza;

k) determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese insediate nelle aree, nei nuclei e nelle zone industriali di sua competenza a fronte dell'utilizzo o dell'attività di gestione e manutenzione di opere o impianti di competenza o proprietà dell'ARAP medesima, ovvero della prestazione di servizi;

l) attrazione di investimenti sul territorio regionale attraverso azioni mirate alla promozione dell'insediamento di nuove imprese in Abruzzo. Nello specifico, l'ARAP deve:

- 1) promuovere opportunità di investimento e assistere gli investitori nel loro insediamento e nello sviluppo di progetti, supportandoli per tutta la durata del ciclo di vita dell'investimento;
- 2) sostenere l'attrattività del contesto territoriale, anche con riferimento alle aree ZES, così come definite dalla normativa nazionale vigente;
- 3) offrire servizi di assistenza e promozione per l'attrazione di investimenti produttivi.

2. L'ARAP, in aderenza alla programmazione regionale, promuove la crescita di tutte le imprese abruzzesi di ogni settore produttivo sui mercati nazionali e internazionali. A tale fine l'ARAP può essere indicata quale soggetto attuatore di iniziative e programmi regionali, nazionali e comunitari negli ambiti di competenza definiti nel presente comma. L'ARAP, per le finalità di cui al presente comma, individua un marchio attraverso cui porre in essere le relative azioni di promozione, definisce azioni comuni con il sistema camerale abruzzese, le rappresentanze datoriali istituzionali e associative, con il sistema regionale dei Poli e con tutti gli altri soggetti pubblici e privati, nazionali e non, portatori di specifici interessi in materia.

3. L'ARAP supporta il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività produttive nell'attività di attrazione degli investimenti sul territorio della Regione Abruzzo.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'ARAP è sottoposta alla vigilanza della Regione ed al rispetto dei seguenti principi generali:

- a) legalità, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa;
- b) valorizzazione di stili di gestione orientati al conseguimento dei risultati;
- c) semplificazione dei rapporti con le imprese;
- d) facilitazione dell'accesso ai servizi, ivi compresi quelli di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica.

5. Al fine dell'integrazione delle rispettive potenzialità e competenze, le attribuzioni funzionali dell'ARAP e della ZES nelle aree coincidenti sono regolate da apposita convenzione.

6. Le funzioni di ARAP sono esercitate anche attraverso società partecipate ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).



7. In tutti i casi in cui ARAP sia chiamata all'attuazione di attività su delega della Regione Abruzzo o, per il tramite della stessa, su delega di altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di opere pubbliche o per altri progetti, ed eventuali servizi connessi, a prescindere dalla specifica natura della fonte di finanziamento, i relativi accordi o convenzioni prevedono il riconoscimento a favore di ARAP di un rimborso forfettario o commisurato alla tipologia dell'intervento e, comunque, non inferiore al tre per cento dell'importo lordo dei lavori.

8. Il rimborso di cui al comma 7 è aggiuntivo rispetto alle spese generali ordinariamente previste nei quadri economici di progetto e copre i costi per le attività svolte dal personale aziendale impiegato nell'attuazione dell'intervento ivi comprese le spese per trasferte, viaggi e soggiorni, nonché tutte le altre spese di carattere generale direttamente riferibili all'attività svolta dall'ARAP in qualità di soggetto attuatore.

9. L'ARAP può svolgere in tutto o in parte i propri compiti istituzionali anche nelle aree industriali di competenza di altri enti pubblici previa convenzione con gli stessi.

10. Le risorse finanziarie dell'ARAP sono costituite da:

a) canoni e tariffe di cui all'art. 7, comma 2;

b) introiti derivanti dalla alienazione di terreni e fabbricati, o di costituzione di altro diritto reale o d'uso, a favore delle imprese operanti nei nuclei industriali di competenza;

c) oneri di urbanizzazione di ogni altra natura dovuti per legge o regolamento, compresi diritti di segreteria e di funzionamento dell'azienda;

d) corrispettivi, tariffe e altri diritti legati ai servizi di ogni natura resi alle imprese insediate e non;

e) eventuali contributi in conto esercizio ovvero in conto capitale erogati dalla Regione Abruzzo, dallo Stato o dall'Unione europea;

f) ogni altra risorsa derivante dall'espletamento delle funzioni di ARAP in attuazione della presente legge.

Art. 6.

Insediamiento delle imprese

1. Le procedure per l'insediamento delle imprese nelle aree, nei nuclei e nelle zone di sviluppo industriale regionali ed i rapporti tra l'ARAP e le imprese ivi insediate sono disciplinati in un apposito regolamento predisposto dal direttore dell'ARAP avente ad oggetto la cessione in proprietà, od in uso dei terreni e degli immobili.

2. All'atto dell'insediamento, l'ARAP stipula con ciascuna impresa una convenzione avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra le parti sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 1.

3. Le imprese insediate sono obbligate al pagamento di un canone per i servizi, secondo quanto disposto dall'art. 7, per la manutenzione delle opere e la gestione degli impianti, oltre a quanto dovuto per la concessione delle aree in cui sono insediate.

4. Ove necessario, gli importi dovuti ai sensi del comma 3 sono riscossi dall'ARAP anche con modalità coattive, mediante la formazione di ruoli esecutivi, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 (Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

Art. 7.

Fornitura dei servizi alle imprese

1. Nelle aree produttive regionali è garantita in via esclusiva dall'ARAP la fornitura di servizi essenziali, nonché la fornitura in via non esclusiva di quelli di natura ambientale, tecnologica e innovativa alle imprese. Si definiscono in via esemplificativa:

a) servizi essenziali, indispensabili a garantire l'attività alle imprese insediate: l'accessibilità, la viabilità stradale e/o ferroviaria, l'allontanamento delle acque meteoriche, l'approvvigionamento idrico per uso potabile e industriale, il convogliamento e la depurazione delle acque reflue, il verde, la cartellonistica, la pubblica illuminazione, la segnaletica;

b) servizi ambientali: l'assistenza e la progettazione ecosostenibile complessiva di edifici, spazi comuni, trasporti interni; la gestione ambientale integrata di aree/sito con attenzione al ciclo dell'acqua e depurazione, rumori ed emissioni; la gestione e la produzione energetica verde; il ciclo dei materiali ed il recupero/riciclaggio; il trattamento di rifiuti liquidi e fanghi;

c) servizi tecnologici: la banda larga e trasmissione di dati, video sorveglianza, il controllo telematico dell'efficienza energetica;

d) servizi innovativi: la logistica integrata e la razionalizzazione del sistema dei trasporti, i servizi immateriali avanzati di formazione e *training*, i servizi di accompagnamento per l'accesso ai mercati esteri, i servizi di assistenza e consulenza alle imprese insediate e non in materia di finanziamenti e altre provvidenze pubbliche.

2. Le imprese insediate nelle aree di competenza di ARAP usufruiscono dei servizi essenziali indivisibili dietro il pagamento di un canone. I servizi essenziali divisibili quali acqua industriale, depurazione ed altri, sono forniti dietro pagamento di corrispettivi a tariffa.

3. I rapporti di fornitura di servizi essenziali alle imprese sono definiti con provvedimenti del Consiglio di amministrazione dell'ARAP ed oggetto di aggiornamento periodico.

Art. 8.

Riacquisizione delle aree assegnate

1. Il regolamento di cui all'art. 6, comma 1, dispone che gli atti di cessione dei terreni e degli immobili, a pena di nullità degli stessi, prevedono la facoltà dell'ARAP di riacquisire i suoli e gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati attraverso la procedura espropriativa, decorsi ventiquattro mesi di inattività dell'azienda sugli stessi insediata, ai fini della loro assegnazione per nuovi programmi produttivi ad altre aziende richiedenti, previo eventuale ristoro all'originario assegnatario o al suo subentrante nel titolo di proprietà, secondo le previsioni del regolamento medesimo.

2. L'ARAP ha il diritto di riacquistare la proprietà delle aree cedute per imprese industriali o artigianali, senza maggiorazione di prezzo e senza la possibilità di opposizione da parte degli assegnatari, se l'assegnatario non realizza, in tutto o in parte, lo stabilimento nel termine di tre anni dalla data di assegnazione.

3. In coerenza con le originarie previsioni del piano regolatore che ne hanno consentito la originaria assegnazione, la riacquisizione effettuata in conformità al presente articolo non annulla la già avvenuta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

Art. 9.

Infrastrutture ed impianti

1. L'ARAP provvede alla gestione delle opere e di tutto il patrimonio immobiliare di proprietà o in uso, nonché, per le infrastrutture idriche (acquedotti e reti) e fognarie (sia delle acque bianche, sia delle acque nere) e per gli impianti di depurazione di sua competenza, alla gestione degli stessi ed al trattamento delle acque di scarico o di reflui anche di altra provenienza nel rispetto del riparto di competenze in materia di Servizio idrico integrato.

2. Il costo di acquisto dell'acqua è definito annualmente dalla Giunta regionale. Nel caso di acquisto dell'acqua dal gestore del Servizio idrico integrato il costo viene definito sulla scorta degli articoli 154 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del Servizio idrico integrato) e successive modifiche e integrazioni inerenti la tariffa da praticare agli utenti del Servizio idrico integrato senza oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

3. Qualora ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1993, n. 3 (Norme per il trasferimento agli enti locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla Regione) sia attribuita ad ARAP la proprietà di un immobile e questo sia successivamente alienato da ARAP per nuovi insediamenti produttivi, tutte le risorse derivanti dall'alienazione restano nella disponibilità della medesima azienda.



Art. 10.

Piani territoriali di sviluppo industriale

1. I Piani territoriali di sviluppo industriale (PTSI) sono approvati ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 58/2023.

2. Nella redazione dei PTSI da parte dell'ARAP, è garantita la partecipazione dei comuni territorialmente competenti e della provincia, che avvia il procedimento di approvazione entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3. I vincoli di destinazione previsti dal piano regolatore hanno efficacia per la durata di dieci anni dalla data della relativa approvazione.

4. In funzione della localizzazione di iniziative produttive e delle attrezzature delle aree e dei nuclei industriali, l'approvazione del PTSI determina la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso previsti, unitamente alla loro indifferibilità e urgenza.

5. Le espropriazioni di aree e immobili necessarie a realizzare gli interventi previsti dal PTSI sono effettuate dall'ARAP in conformità alla legislazione statale vigente in materia.

6. I comuni interessati adeguano i propri piani urbanistici alle previsioni dei PTSI entro sei mesi dalla loro approvazione.

7. In caso di inerzia degli enti all'assunzione degli atti di competenza di cui ai commi 2 e 6, trova applicazione l'art. 6 della legge regionale n. 58/2023 sull'attivazione del potere sostitutivo.

Art. 11.

Funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo della Regione

1. La Giunta regionale, per il tramite dei Dipartimenti regionali competenti in materia di attività produttive, governo del territorio e agricoltura, esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sul l'ARAP ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2009)).

2. Sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere del comitato di cui al comma 3:

a) lo Statuto dell'azienda;

b) le linee guida per la redazione del piano industriale triennale, entro il termine del 30 marzo di ciascun anno.

3. È istituito presso il Consiglio regionale il Comitato consultivo di ARAP. Il comitato è composto dai Presidenti delle Commissioni consiliari I, II e III, nonché dal Presidente della Commissione di vigilanza.

4. Il comitato è presieduto dal Presidente della III Commissione consiliare. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori del comitato gli assessori e i direttori dei Dipartimenti della Giunta regionale competenti nelle materie da trattare.

5. Il comitato svolge le funzioni consultive attribuite dal presente articolo e dallo Statuto dell'ARAP. I pareri del comitato si intendono validi qualora non espressi nei quindici giorni successivi alla loro richiesta.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Disposizioni transitorie e di attuazione

1. Nel caso in cui ricorra l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 2, entro sessanta giorni dalla deliberazione con cui la Giunta regionale dispone la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio dell'area Chieti - Pescara, la Giunta ed il Consiglio regionale provvedono ad effettuare le nomine di rispettiva competenza ai sensi della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalle nomine di cui al comma 1, l'ARAP provvede all'adeguamento dello Statuto alle disposizioni di cui al Capo II della presente legge, adottando lo schema di Statuto da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione.

3. Entro novanta giorni dall'approvazione dello Statuto, l'ARAP approva, con deliberazione del Consiglio di amministrazione:

a) il regolamento organizzativo della sede centrale e delle sedi territoriali dell'azienda;

b) la dotazione organica stabilendo il numero dei dipendenti, distinti per qualifica, necessari per l'assolvimento delle funzioni istituzionali dell'ARAP;

c) il regolamento per l'insediamento delle imprese di cui all'art. 6, comma 1.

4. In previsione del completamento della riforma del sistema produttivo regionale attraverso la conclusione del processo di riordino dei consorzi industriali come disposto dalla presente legge, l'ARAP, nei limiti delle risorse in bilancio, assicura la massima efficienza ed operatività degli uffici, anche attraverso la proroga o rinnovo dei contratti a termine in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

5. Entro novanta giorni dall'approvazione dello Statuto, la Giunta regionale approva le linee guida per la redazione del piano industriale triennale. Nei successivi novanta giorni, l'ARAP approva con deliberazione del Consiglio di amministrazione il piano industriale triennale.

6. Le infrastrutture idriche (acquedotti e reti) e fognarie (sia delle acque bianche, sia delle acque nere), gli impianti di depurazione, nonché tutte le opere e gli immobili realizzati dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale sono attribuiti in proprietà all'ARAP alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine l'ARAP provvede all'espletamento di tutti gli atti occorrenti e necessari per l'attuazione della presente disposizione.

7. Nel caso in cui ricorra l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 2, le infrastrutture idriche e fognarie, gli impianti di depurazione, nonché tutte le opere e gli immobili realizzati dal Consorzio dell'area Chieti - Pescara o di sua proprietà che non rientrano nella liquidazione coatta amministrativa o che residuano all'esito della stessa, sono attribuiti in proprietà all'ARAP che, a tal fine, provvede all'espletamento di tutti gli atti occorrenti e necessari per l'attuazione della presente disposizione.

Art. 13.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 2-bis, 2-ter, 4, 6, 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 dell'art. 1 della legge regionale n. 23/2011.

Art. 14.

Neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sul bilancio dell'ARAP.

Art. 15.


Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 27/4 del 5 agosto 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

25R00264



LEGGE REGIONALE 22 agosto 2025, n. 26.

Istituzione dell'Agazia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 34 del 27 agosto 2025)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 26

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 27/5 del 5 agosto 2025;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 22 agosto 2025, n. 26.

Istituzione dell'Agazia regionale Abruzzo Lavoro (ARAL).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Istituzione dell'Agazia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL)

(Omissis)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge riforma la disciplina delle funzioni e dei compiti della Regione in materia di servizi per l'impiego, programmazione e attuazione integrata delle politiche in materia di lavoro, nel rispetto dell'ordinamento europeo, dei principi fondamentali della legislazione statale ed in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

2. La Regione Abruzzo riconosce e tutela il diritto al lavoro stabile e dignitoso come diritto della persona e promuove le condizioni per renderlo effettivo attraverso un efficace sistema di servizi per il lavoro, di politiche attive e di risorse a sostegno dell'occupazione. La Regione Abruzzo promuove il principio dell'attivazione al lavoro del disoccupato sulla base del grado di occupabilità, l'apprendimento permanente, inteso come qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.

3. Le azioni, le strategie e l'organizzazione amministrativa previste dalla presente legge sono attivate in coerenza con le linee di sviluppo individuate dagli indirizzi e dai programmi a favore dell'occupazione dell'Unione europea, dello Stato e della Regione Abruzzo per conseguire l'obiettivo finale del diritto al lavoro e della parità dei cittadini ai quali devono essere offerte le medesime opportunità «senza discriminazioni e in ossequio dell'art. 3 della Costituzione».

4. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, esercita il ruolo di indirizzo, programmazione e pianificazione in materia di politiche per il lavoro e della formazione e governa il sistema regionale dei servizi per il lavoro e delle politiche attive.

5. La Regione considera l'innovazione e l'internazionalizzazione quali tratti identitari e leve strategiche delle politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro, nonché strumenti per innalzare i livelli di occupazione qualificata, produttività e coesione sociale nel mercato del lavoro.

Art. 2.

Sistema regionale per il lavoro

1. La Regione Abruzzo si avvale della rete regionale dei servizi per il lavoro per rendere più efficaci i meccanismi di inserimento lavorativo, promuovere le opportunità di lavoro, formazione e crescita professionale in attuazione degli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione e garantire, nel rispetto dell'art. 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto di ogni individuo ad accedere ad un servizio di collocamento gratuito.

2. Tali obiettivi sono perseguiti mediante interventi volti a migliorare, attraverso l'azione dei centri per l'impiego e dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, il raccordo tra i fabbisogni di competenze espressi dai datori di lavoro e le necessità di inserimento, reinserimento e sviluppo professionale, dei soggetti in cerca di nuova o diversa occupazione.

3. Le attività erogate dai soggetti che costituiscono la rete regionale dei servizi per il lavoro sono costituite da un insieme di azioni di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di ordine finanziario, volti a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative di sviluppo dell'occupazione.

4. Costituiscono articolazioni organizzative del sistema regionale per il lavoro, l'ARAL, istituita ai sensi dell'art. 7, cui fanno capo i centri per l'impiego della Regione Abruzzo, e i soggetti pubblici e privati accreditati che erogano servizi per il lavoro e servizi per la formazione.

Art. 3.

Funzioni e compiti della Regione Abruzzo


1. La Regione Abruzzo promuove politiche del lavoro per prevenire e contrastare la disoccupazione, in particolare quella di lunga durata, agevolare l'inserimento lavorativo, favorendo la stabilità del lavoro, la mobilità professionale e le carriere individuali, sostenere il reinserimento nella vita professionale, delle persone espulse dal mercato del lavoro e, in particolare, dei gruppi più svantaggiati e a rischio di esclusione sociale, nonché favorire azioni positive per le pari opportunità e l'inclusione sociale. La Regione Abruzzo garantisce inoltre l'integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche per l'istruzione e la formazione anche nell'ottica della realizzazione della rete dell'apprendimento permanente.

2. Per il conseguimento dei fini di cui al comma 1 la Regione Abruzzo:

a) definisce la strategia regionale per l'occupazione in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

b) individua, promuove e gestisce gli strumenti idonei al raggiungimento delle finalità previste dal comma 1 attraverso la programmazione di politiche del lavoro e interventi di sostegno a favore delle persone e delle imprese;

c) costituisce i propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, garantendone una diffusa ed equilibrata presenza sul territorio;



d) definisce gli obiettivi triennali del sistema dei centri per l'impiego;

e) promuove e sostiene iniziative per l'adeguamento e l'innovazione organizzativa della rete regionale dei servizi per il lavoro nonché la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori;

f) promuove e coordina l'organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale di servizi per il lavoro e al raccordo tra operatori pubblici e privati;

g) definisce gli *standard* qualitativi per l'accreditamento regionale dei soggetti privati nel rispetto dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150/2015;

h) garantisce l'attività di assistenza e mediazione delle vertenze aziendali a supporto degli organi politici, gestisce le procedure di licenziamento collettivo e relative agli ammortizzatori sociali di ambito pluriprovinciale e nazionale;

i) garantisce il raccordo istituzionale con lo Stato e le altre regioni;

j) programma gli interventi a valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali;

k) individua, cura e aggiorna le tecnologie digitali e le infrastrutture regionali dedicate quali strumenti essenziali per garantire l'accesso ai servizi ed alle politiche per il lavoro garantendo interoperabilità e scambio di dati, secondo un'ottica di massima integrazione anche con gli altri sistemi informativi regionali e nazionali e con i soggetti della rete di cui all'art. 4.

Capo II

RETE REGIONALE DEI SERVIZI E DELLE POLITICHE PER IL LAVORO

Sezione I

Le strutture organizzative presenti sul territorio

Art. 4.

I soggetti della rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro

1. La Regione Abruzzo, per le finalità di cui alla presente legge, promuove, nel rispetto della normativa statale, la rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro costituita dai seguenti soggetti:

a) l'Agenzia regionale Abruzzo Lavoro (di seguito, denominata ARAL), istituita ai sensi dell'art. 7 e di cui i centri per l'impiego costituiscono articolazioni operativo-funzionali ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 150/2015;

b) l'INPS regionale;

c) l'INAIL regionale;

d) l'Ispettorato territoriale del lavoro;

e) le Camere di commercio;

f) i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e ai servizi per la formazione;

g) le agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 276/2003 e gli operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 276/2003.

2. La rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro garantisce l'effettività del diritto al lavoro e alla formazione attraverso interventi destinati a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro e ad assicurare, attraverso l'attività posta in essere dai servizi competenti, ai datori di lavoro, il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze e ai lavoratori il sostegno all'inserimento e al reinserimento lavorativo.

3. L'attuazione della rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1, ad esclusione dell'ARAL, è rimessa ad appositi accordi oppure convenzioni con la Regione Abruzzo.

Art. 5.

Strutture organizzative per l'esercizio di funzioni e compiti

1. Le funzioni ed i compiti indicati nell'art. 3 sono svolti dalla Regione Abruzzo avvalendosi dei seguenti soggetti:

a) l'ARAL, istituita ai sensi dell'art. 7 della presente legge;

b) la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'art. 16 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 76 (Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego);

c) gli uffici territoriali denominati centri per l'impiego con le funzioni e i compiti definiti dall'art. 6.

Art. 6.

Funzioni e compiti dei centri per l'impiego

1. Allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, la Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 150/2015, si avvale di uffici territoriali, denominati centri per l'impiego.

2. In particolare, i centri per l'impiego svolgono le seguenti attività:

a) presa in carico, determinazione del profilo personale di occupabilità, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e orientamento di base;

b) stipula del patto di servizio personalizzato;

c) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche con sessioni di gruppo, entro novanta giorni dalla registrazione;

d) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, con incontri individuali o di gruppo;

e) orientamento e assistenza all'autoimpiego e all'attività di lavoro autonomo e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;

f) avviamento alla formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'inserimento lavorativo;

g) accompagnamento al lavoro;

h) promozione di esperienze formative *on the job* ai fini di un incremento delle competenze, quali tirocini extracurricolari o di inclusione, e promozione dell'apprendistato e dei contratti a causa mista formazione e lavoro;

i) promozione di iniziative di mobilità nazionale e transnazionale anche avvalendosi della rete *European Employment Services* (EURES);

j) promozione di prestazioni di pubblica utilità ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

k) attivazione di servizi mirati a favore delle fasce deboli;

l) fornitura di servizi per la facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'assistenza alla preselezione in ragione dei fabbisogni professionali, l'accesso agli incentivi e la rilevazione e l'analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi;


m) contributo al monitoraggio e all'analisi degli esiti delle politiche del lavoro a livello territoriale tramite l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;

n) ulteriori compiti affidati dalla Giunta regionale nell'ambito di interventi pubblici in materia di servizi per il lavoro anche finanziati con fondi comunitari, statali, regionali o in attuazione di specifiche disposizioni ministeriali.

3. Ai centri per l'impiego, inoltre, sono attribuiti:

a) i compiti e le funzioni previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità, secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 1, lettera d), numero 1, del decreto legislativo n. 150/2015;

b) l'avviamento a selezione, presso le amministrazioni pubbliche, del personale in possesso di qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro); la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Com-



missione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), definisce le modalità per la formazione delle graduatorie e le relative procedure di scorrimento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Sezione II

L'Agenzia regionale Abruzzo Lavoro - ARAL

Art. 7.

Istituzione Agenzia regionale Abruzzo Lavoro - ARAL

1. Con la presente legge, la Regione Abruzzo istituisce l'Agenzia regionale Abruzzo Lavoro (di seguito, denominata ARAL) quale ente regionale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed avente autonomia tecnico-operativa, amministrativa, contabile e finanziaria, patrimoniale, organizzativa, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità alle politiche ed agli obiettivi programmatici, agli indirizzi ed alle direttive della Giunta regionale, formulati su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro. Nel rispetto della normativa comunitaria vigente, l'ARAL può essere nominata organismo intermedio del PR FSE+ Abruzzo.

2. L'ARAL è organizzata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, denominate centri per l'impiego secondo quanto previsto dall'art. 6.

3. L'ARAL ha sede legale e amministrativa in Pescara, fatte salve ulteriori e specifiche sedi operative provinciali da individuare con il successivo atto di organizzazione.

4. La Regione Abruzzo mette a disposizione dell'ARAL, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, beni mobili e immobili attraverso contratti di comodato d'uso gratuito.

5. L'ARAL può stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni locali aventi ad oggetto la fruizione di altri beni mobili e immobili necessari all'espletamento delle funzioni proprie dell'Agenzia stessa.

6. La Giunta regionale approva lo statuto dell'ARAL e il suo regolamento di amministrazione e contabilità che definisce i criteri e le modalità per il funzionamento dell'ente.

Art. 8.

Funzioni dell'Agenzia regionale Abruzzo Lavoro - ARAL

1. L'ARAL, in coerenza con la normativa statale e regionale, in attuazione degli indirizzi di programmazione regionale, nel rispetto degli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale, a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni e coerentemente con quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a), svolge le seguenti funzioni:

a) gestione dei centri per l'impiego e di tutte le funzioni concernenti le politiche attive del lavoro, nonché i procedimenti relativi allo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

b) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità;

c) attuazione di interventi in tema di pari opportunità senza discriminazioni basate sull'identità di genere, con particolare attenzione al mercato del lavoro;

d) promozione e gestione di incentivi e agevolazioni alle imprese e ai datori di lavoro anche a sostegno dell'occupazione di lavoratori in particolari condizioni di svantaggio;

e) gestione degli interventi finalizzati ad assicurare la continuità delle prestazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali;

f) gestione dei servizi relativi all'incontro fra domanda e offerta di lavoro;

g) collaborazione con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, nonché delle politiche sociali e dello sviluppo economico;

h) collaborazione con le altre agenzie regionali, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con altri enti pubblici e istituzionali;

i) raccordo con i corrispondenti organismi istituiti dallo Stato;

j) monitoraggio e analisi delle politiche del lavoro a livello territoriale tramite l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;

k) gestione iniziale delle crisi aziendali e dei servizi di politiche passive del lavoro;

l) accompagnamento delle imprese in difficoltà;

m) supporta la Giunta regionale nell'attività di elaborazione normativa e di programmazione di cui all'art. 3;

n) collabora con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, dello sviluppo economico e sociale, della formazione e dell'apprendimento.

2. La Giunta regionale può affidare all'ARAL, previa convenzione, ulteriori compiti nell'ambito di interventi pubblici in materia di servizi per il lavoro anche finanziati con fondi comunitari, statali, o in attuazione di specifiche disposizioni normative.

Art. 9.

Statuto e regolamento Agenzia regionale Abruzzo Lavoro - ARAL

1. La Giunta regionale, previo confronto con le OO.SS. e la RSU, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo Statuto ed il regolamento per l'organizzazione dell'Agenzia.

2. Il regolamento previsto al comma 1 stabilisce:

a) le attività da espletare a livello regionale e territoriale, al fine di assicurare il rispetto dei principi di efficacia, efficienza e qualità di prestazioni dell'ARAL;

b) la dotazione strumentale per garantire lo svolgimento uniforme ed omogeneo sul territorio regionale delle attività, nel rispetto degli standard di servizio definiti a livello regionale e dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

c) la struttura organizzativa e funzionale dell'ARAL, ivi compresa l'esatta individuazione delle aree di attività cui sono preposte le figure dirigenziali di cui all'art. 12; sono in ogni caso previste le seguenti aree:

1) Area 1 - Affari generali, approvvigionamenti, risorse umane, sistema informativo lavoro e osservatorio mercato del lavoro;

2) Area 2 - Gestione risorse finanziarie e bilancio;

3) Area 3 - Unità di crisi, relazioni industriali e sindacali, coordinamento e gestione della rete pubblica dei servizi per il lavoro;

d) le responsabilità giuridiche, le procedure amministrative, le modalità di conferimento degli incarichi, i procedimenti di selezione e di accesso del personale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 10.

Organi dell'Agenzia regionale Abruzzo Lavoro - ARAL

1. Sono organi dell'ARAL:

a) il direttore;

b) il revisore unico.

Art. 11.

Direttore dell'ARAL

1. Il direttore dell'ARAL è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia, prioritariamente tra i dirigenti di ruolo della Regione Abruzzo ovvero tra i soggetti di cui all'art. 19,



commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165/2001, in possesso di comprovata esperienza nella direzione di strutture complesse e territorialmente articolate e con pregressa esperienza nel campo delle politiche attive e passive del lavoro, della sicurezza del lavoro, delle politiche dell'occupabilità giovanile e dei soggetti svantaggiati, e conoscenza dei processi e delle procedure attualmente adottati nell'espletamento dei servizi.

2. Il direttore dell'ARAL informa la propria attività al rispetto del principio di leale collaborazione con la Giunta regionale e con il Dipartimento competente in materia di lavoro.

3. Il direttore è dotato dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'ente, ne ha la rappresentanza legale, sovrintende al suo funzionamento, adotta gli atti necessari per realizzarne le finalità e provvede a definire le direttive e gli atti di indirizzo. Adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'ente e definisce le iniziative da intraprendere nei diversi settori di intervento, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale.

4. Il direttore, in particolare, provvede a:

a) adottare ed attuare il piano annuale e il piano triennale delle attività dell'ARAL;

b) adottare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

c) adottare, sulla base dello statuto e del regolamento di amministrazione dell'Agenzia, i regolamenti interni inerenti al funzionamento e all'attività amministrativa e contabile dell'ARAL;

d) approvare il piano dei fabbisogni dell'Agenzia e il piano triennale dei fabbisogni del personale secondo la procedura di cui all'art. 26, commi 3 e 3-bis, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2009);

e) costituire e modificare le strutture interne, nominare e revocare i responsabili e assegnare le risorse umane necessarie;

f) inviare alla Giunta regionale la relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente;

g) adottare tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione del personale e delle attività dell'ARAL;

h) assegnare ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare, nonché le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali;

i) verificare i risultati di gestione e la valutazione annuale dei dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati;

j) curare i rapporti con l'amministrazione regionale e a rappresentare l'ARAL nei tavoli di lavoro con gli organismi regionali, nazionali e internazionali;

k) stipulare contratti e convenzioni con soggetti esterni;

l) assicurare le necessarie interrelazioni con il sistema dei controlli interni della Regione.

5. Il direttore trasmette all'assessore ed al Dipartimento competente in materia di lavoro, ai fini della relativa approvazione da parte della Giunta regionale, gli atti di cui al comma 4, lettere a), b) e c). Ai fini della valutazione di tali atti, il Dipartimento medesimo può avvalersi delle altre strutture regionali competenti in materia di bilancio e di risorse umane.

6. Per la soluzione di problematiche complesse, che richiedono il ricorso a specifiche competenze professionali non riscontrabili all'interno dell'ARAL, è data facoltà al direttore di affidare incarichi a consulenti esterni, individuati sulla base di specifica e comprovata competenza professionale, fatti salvi i principi di trasparenza e di economicità nella gestione dell'ente, nel rispetto della normativa vigente in materia.

7. Il trattamento economico spettante al direttore è pari a quello riconosciuto ai direttori di più elevata graduazione della Giunta regionale.

8. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo, in caso di dipendente pubblico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ARAL.

9. L'incarico, conferito previo avviso pubblico adottato dal Dipartimento competente della Giunta regionale, è regolato da contratto di diritto privato, è conferito per un periodo di tre anni rinnovabili. Ai fini del conferimento dell'incarico trovano applicazione le cause di esclusione, incompatibilità ed inconfiribilità di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli enti regionali).

10. Al fine della valutazione delle prestazioni, al direttore dell'ARAL si applica la normativa prevista dalla legge regionale 8 aprile 2011, n. 6 (Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali).

11. L'assessore regionale competente in materia di lavoro, qualora riscontri gravi e persistenti irregolarità, ovvero difformità rispetto alle finalità istituzionali dell'ARAL ed alle direttive impartite dalla Giunta regionale attraverso la programmazione triennale e annuale, propone alla Giunta regionale la revoca del direttore dell'ARAL, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 4/2009. A seguito della revoca, la Giunta regionale nomina, su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro, un commissario per la gestione straordinaria dell'ARAL secondo quanto stabilito dal medesimo art. 6 della legge regionale n. 4/2009.

12. In caso di assenza o impedimento superiore a trenta giorni lavorativi, le funzioni del direttore sono svolte temporaneamente da un dirigente della Giunta regionale nominato ai sensi e nel rispetto dell'art. 26-bis, comma 1, della legge regionale n. 6/2009.

Art. 12.

Organizzazione dell'ARAL

1. L'organizzazione dell'ARAL è articolata in una Direzione cui fanno capo tre posizioni dirigenziali sottordinate al direttore alle quali sono affidate specifiche competenze afferenti alle seguenti aree:

a) un dirigente per l'Area 1 - Affari generali, approvvigionamento, risorse umane, sistema informativo lavoro e osservatorio mercato del lavoro;

b) un dirigente per l'Area 2 - Gestione risorse finanziarie e bilancio;

c) un dirigente per l'Area 3 - Unità di crisi, relazioni industriali e sindacali, coordinamento e gestione della rete pubblica dei servizi per il lavoro.

2. Ai fini del reclutamento dei dirigenti di cui al comma 1, l'ARAL procede, anche cumulativamente, mediante:

a) procedure concorsuali ricorrendo prioritariamente all'utilizzo delle graduatorie regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) conferimento, previo avviso pubblico, di incarichi esterni con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165/2001, nel rispetto dei limiti e condizioni ivi previsti.

3. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 hanno durata triennale e possono essere rinnovati previa verifica del raggiungimento degli obiettivi.

4. Il trattamento economico dei dirigenti dell'ARAL è parificato a quello di un dirigente di servizio della Giunta regionale di più elevata graduazione.

5. I dirigenti sono responsabili delle attività gestionali e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal programma annuale definito con il direttore.

6. Al personale dirigente, responsabile delle rispettive aree, spetta la gestione delle risorse umane, patrimoniali, finanziarie ed economiche assegnate, anche con capacità di impegnare l'amministrazione verso i terzi, nei limiti dell'incarico ricevuto.

7. Ai dirigenti competono, in particolare:

a) la direzione delle strutture organizzative cui sono preposti;

b) la proposta di programmi attuativi degli obiettivi generali stabiliti e la stima delle risorse necessarie;

c) la responsabilità del procedimento o il coordinamento dei responsabili di procedimento, individuati a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

d) l'attuazione dei programmi negoziati per i conseguimenti degli obiettivi indicati nel programma annuale;

e) l'esercizio di altre funzioni attribuite dal direttore.



Art. 13.

Il revisore unico dell'Agenzia regionale Abruzzo Lavoro - ARAL

1. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro, ed è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. Il revisore resta in carica tre anni. Allo stesso compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica meno elevata, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da disposizioni di legge. Al revisore legale si applicano le cause di esclusione e di incompatibilità di cui all'art. 5-bis della legge regionale n. 4/2009.

3. Il revisore unico esamina tutti gli atti adottati dall'ARAL ai fini della verifica della regolare tenuta della contabilità e del controllo della gestione economica e finanziaria della stessa Agenzia ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

4. A tal fine:

a) verifica la regolare tenuta della contabilità ed esamina prima della loro adozione gli atti del bilancio di previsione, le relative variazioni ed assestamenti, il rendiconto generale;

b) redige una relazione di accompagnamento al bilancio di previsione, alle sue variazioni ed al rendiconto generale, esprimendo eventuali osservazioni;

c) riferisce tempestivamente al direttore dell'ARAL sulle eventuali irregolarità riscontrate in sede di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo;

d) formula rilievi e proposte per conseguire miglioramenti di produttività e di efficienza di gestione;

e) può chiedere al direttore notizie sull'andamento dell'Agenzia e l'accesso ad atti e documenti utili all'esercizio del mandato;

f) fornisce al direttore, su sua richiesta, elementi e valutazioni tecniche utili ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo.

5. Il revisore unico è responsabile delle verità delle sue attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e i documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio.

Art. 14.

Personale dell'ARAL

1. La dotazione organica dell'ARAL, in fase di prima attuazione della presente legge, è costituita da:

a) personale in servizio presso i centri per l'impiego assunto e stabilizzato successivamente all'adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 795 del 7 dicembre 2020;

b) personale regionale in servizio presso i centri per l'impiego;

c) personale proveniente dai ruoli provinciali dei centri per l'impiego e transitato in Regione Abruzzo ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 786 del 28 novembre 2016 e della successiva deliberazione di Giunta regionale n. 437 del 29 giugno 2018;

d) personale regionale in servizio presso i centri per l'impiego stabilizzato ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) o assunto a seguito di procedure concorsuali non previste dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

2. La permanenza in ARAL del personale di cui al comma 1 soggiace alle disposizioni dell'art. 18, comma 5.

3. In sede di prima assegnazione, il personale di cui al comma 1 mantiene la sede di lavoro assegnata antecedentemente all'istituzione dell'ARAL, salvo diverso accordo tra le parti.

4. L'ARAL può, altresì, avvalersi di personale trasferito, in distacco o comandato dalla Regione ed eventualmente da altri enti secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, fermo restando il consen-

so del personale medesimo. Nell'ambito del processo di potenziamento della propria struttura, l'ARAL può dotarsi di personale assunto tramite pubblico concorso in possesso di specifiche e comprovate esperienze maturate nei servizi per il lavoro, previo scorrimento delle graduatorie vigenti approvate dalla Giunta regionale per profili omogenei.

5. Il personale transitato nei ruoli dell'ARAL conserva i diritti giuridici ed economici acquisiti.

6. Il personale dell'ARAL conserva lo *status* giuridico di dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. Allo stesso si applicano gli istituti attinenti lo *status* giuridico ed economico previsto per i dirigenti e per i dipendenti regionali, così come disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali, con previsione di un'autonoma area di contrattazione integrativa, da attivarsi entro i trenta giorni successivi dal formale avvio operativo dell'ARAL.

7. In fase di prima applicazione della presente legge e nelle more delle elezioni delle RSU, le funzioni delle RSU dell'ARAL sono svolte dalle RSA indicate dalle organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative e che risultano aver eletto proprie RSU in occasione delle elezioni svolte presso la Giunta regionale.

8. Nell'ipotesi di soppressione dell'ARAL o di modifica della natura giuridica da soggetto pubblico a soggetto privato, il relativo personale è assorbito, entro i termini di soppressione o modifica, nei ruoli della Giunta regionale, nella medesima sede di centro per l'impiego in cui prestava servizio o in quella più vicina, con esclusione del personale in comando o distacco proveniente da altre amministrazioni che rientra nell'amministrazione di provenienza.

9. L'ARAL può indire corsi di riqualificazione per adeguare i profili professionali alla dotazione organica. Le relative iniziative sono attivate, previo confronto con le organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative e che risultano aver eletto proprie RSU, al fine di valorizzare la professionalità acquisite ed agevolare le procedure di verticalizzazione delle varie aree, attraverso la contrattazione decentrata.

10. Al fine di favorire la crescita di competenze in materia di politiche del lavoro, l'ARAL, nel rispetto della normativa vigente in materia, può in qualità di soggetto ospitante, stipulare convenzioni per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale e promuovere l'incentivazione per la ricerca e per lo studio delle tematiche connesse alle politiche del lavoro.

Art. 15.

Entrate

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:

a) dai trasferimenti destinati, ai sensi della normativa vigente, al personale e al funzionamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro nonché al loro rafforzamento;

b) da altri contributi statali e comunitari;

c) eventuale finanziamento annuale della Regione Abruzzo nella misura determinata dal provvedimento di approvazione del bilancio di previsione;

d) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla Regione Abruzzo;

e) proventi derivanti dalla fornitura di servizi a terzi a titolo oneroso;

f) entrate derivanti da cespiti patrimoniali da patrimonio disponibile;

g) da ulteriori entrate eventuali.

2. L'ARAL individua, nel rispetto della normativa vigente in materia, un istituto bancario per l'attività di tesoreria per la gestione degli incassi, oltre che dei pagamenti, sia di spese di funzionamento che di premi e contributi e relativa al pagamento dei premi e contributi, nonché alla gestione delle spese di funzionamento.

3. L'Agenzia stipula, con l'istituto bancario individuato ai sensi del comma 2, la convenzione di cui all'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

4. La Regione Abruzzo, con delibera della Giunta, trasferisce all'ente i beni e le attrezzature destinate all'esercizio delle funzioni, individuati in apposito inventario.

5. La Regione Abruzzo può trasferire altri beni mobili ed immobili in uso o in comodato in relazione alle esigenze funzionali dell'ente.



Art. 16.

Controlli e vigilanza sull'ARAL

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'ARAL anche avvalendosi dei pareri del revisore unico, per il tramite del Dipartimento competente in materia di lavoro con il supporto dei Dipartimenti competenti in materia di bilancio, risorse umane e società partecipate.

2. L'ARAL adotta misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta ai fini del controllo di gestione da parte di apposito servizio regionale.

3. Qualora, al termine dell'anno 2032, non emergano, rispetto all'anno 2027, miglioramenti significativi in relazione ai livelli di servizio e agli *standard* di risultato a parità di costi, il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di lavoro, previo espletamento di apposita istruttoria e sulla base delle valutazioni espresse in una apposita relazione del revisore unico, predisporre un progetto di legge di iniziativa giuntale avente ad oggetto la soppressione dell'ARAL e la conseguente riallocazione delle relative funzioni e del personale secondo le modalità stabilite dalla predetta iniziativa legislativa.

Art. 17.

Risorse finanziarie e sistema contabile dell'ARAL

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, si provvede con quota parte delle risorse trasferite di cui all'art. 1, commi 793 e 797 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e con le risorse trasferite per il Piano di rafforzamento dei centri per l'impiego ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e del successivo decreto ministeriale attuativo n. 74/2019, così come modificato dal successivo decreto ministeriale n. 59/2020, allocate alla Missione 15, Programma 01, Titoli 1 e 2 della parte Spesa del bilancio regionale.

2. La copertura degli oneri di funzionamento dell'ARAL è assicurata dai trasferimenti statali a quota variabile previsti dall'art. 1, commi 85 e 86, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Contributo alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego) di cui alla Missione 15, Programma 01, Titoli 1 e 2 della parte Spesa del bilancio regionale.

3. Al fine di dare attuazione ai commi 1 e 2 del presente articolo, il servizio bilancio della Giunta regionale è autorizzato a trasferire all'ARAL le risorse allocate nei pertinenti capitoli di bilancio.

4. All'ARAL si applica il sistema contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Ai fini dell'adozione e successiva approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di cui all'art. 7, comma 6, e fino all'insediamento del direttore dell'ARAL, le funzioni di direttore vengono temporaneamente svolte da un dirigente regionale avente adeguate competenze e appositamente nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro. A tal fine, il Dipartimento risorse della Giunta regionale è tenuto, attraverso le proprie articolazioni organizzative, a fornire il pieno supporto al predetto dirigente.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono predisposti d'intesa con il Dipartimento competente in materia di lavoro.

3. Su proposta del dirigente di cui al comma 1 e al fine di supportarlo nel processo di istituzione dell'Agenzia, può essere istituita una struttura temporanea di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), anche in deroga ai limiti di cui al secondo capoverso del comma 2 del medesimo art. 11. La predetta struttura è affidata *ad interim* al medesimo dirigente.

4. La dotazione organica dell'ARAL, distinta per ruoli del personale con qualifiche dirigenziali e non dirigenziali e, relativamente a quest'ultimo, per aree e profili professionali, nonché il piano triennale del fabbisogno di personale, sono approvati dalla Giunta regionale previo confronto sindacale.

5. In fase di prima applicazione, il personale di cui all'art. 14, comma 1, è assegnato all'ARAL in posizione di distacco per un anno a decorrere dalla data di approvazione del regolamento di cui all'art. 9, comma 1, ferma restando la facoltà di richiedere la reimmissione nei ruoli della Giunta regionale trascorsi sei mesi dalla medesima data di approvazione del regolamento di cui all'art. 9, comma 1. Decorso tale ultimo termine, il personale che non opta per la reimmissione nei ruoli della Giunta regionale si considera assegnato definitivamente all'ARAL. Il Dipartimento regionale competente in materia di personale provvede all'adozione di tutti gli atti occorrenti e necessari all'attuazione del presente comma.

6. Nelle more della piena operatività dell'Agenzia si applica la disciplina di cui alla legge regionale 16 settembre 1998, n. 76 (Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego) vigente alla data di entrata in vigore della presente legge come interpretata ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle province in attuazione della legge n. 56/2014).

Art. 19.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti sulla base di indicatori per il monitoraggio dell'orientamento al servizio del sistema regionale dei servizi pubblici all'impiego, ovvero:

a) qualità del ciclo di servizio: tassi di affluenza al servizio da parte degli utenti in cerca di lavoro, tasso di affluenza al servizio da parte delle aziende, grado di apertura al pubblico, tasso di avviamento al lavoro in funzione degli utenti dei centri per l'impiego, numero iniziative informative e promozionali dei centri per l'impiego, numero addetti / numero di iscritti al collocamento e grado di incidenza delle attività amministrative;

b) relazione con il pubblico e grado di soddisfazione degli utenti;

c) valorizzazione della rete relazionale, sia nei confronti dell'utenza che degli altri soggetti del territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, in prima applicazione, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con periodicità annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione con i dati di cui al comma 1.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).


Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 27/5 del 5 agosto 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

25R00265



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 6 0 3 0 7 *

€ 2,00

